



# COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO

Provincia di Frosinone

c.a.p. 03040

tel. 0776-956021

fax 0776-956501

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Del 24-03-2018

**COPIA**

**Oggetto:** Conferma aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 14:30, presso l'immobile comunale sito nella villa comunale "Unità d'Italia" in via Aldo Moro, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ROSSI Giovanni	P	MIGNACCA Romano	P
RIVERA Giuseppe	P	ROSSI Crescenzo	P
GALASSO Elisa	P	MIGLIACCIO Giuseppe	A
DI LUCIA Katia	P	DE SIMONE Gino	A
DI LUCIA Giovanni	P	MARROCCO Massimo	P
FARGNOLI Marcello	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor ROSSI Giovanni in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor CAMPITIELLO GENNARO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**  
Vista la proposta di deliberazione n. 4 dell' 08.03.2018 avente ad oggetto: "Conferma aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2018" munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 7 del regolamento dei controlli interni, resi rispettivamente dalla S.ra Del Greco Antonella in qualità di responsabile del servizio Tributi, e dall'assessore Giuseppe Rivera in veste di responsabile del servizio economico-finanziario, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
Visto l'art. 55 del regolamento del Consiglio comunale;  
Si apre la discussione;  
Esaurita la discussione, si passa alla votazione per alzata di mano.

Consiglieri presenti: nove;

Con voti favorevoli: nove espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

Di approvare – come in effetti approva – la proposta di deliberazione n. 4 dell' 08.03.2018 avente ad oggetto: "Conferma aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2018" munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 7 del regolamento dei controlli interni, resi rispettivamente dalla S.ra Del Greco Antonella in qualità di responsabile del servizio Tributi, e dall'assessore Giuseppe Rivera in veste di responsabile del servizio economico-finanziario, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  
In seguito

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Rilevata l'urgenza del presente atto in funzione dell'approvazione del bilancio preventivo 2018-2020;

Visto l'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;

Consiglieri presenti: nove;

Con voti favorevoli: nove espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

Di approvare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO

Provincia di Frosinone

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE



Ufficio: RAGIONERIA

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 08-03-2018

**Oggetto:** Conferma aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2018

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del Regolamento del controllo interno.

Il Responsabile del servizio interessato  
Dell'ec. Antonella

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del Regolamento del controllo interno.

Il Responsabile del servizio contabile

RIVIERA Giuseppe

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii., i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto in particolare l'art. 1 comma 683 della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che: "1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio <sup>(612)</sup> di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre <sup>(611)</sup>, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Considerato che con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

che il provvedimento viene adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;

che nella G.U. n. 38 del 15 febbraio è stato pubblicato il D.M. 9 febbraio 2018, che differisce al 31 marzo il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

## Tenuto conto che:

classuna al suo interno di natura solidale;

- nell'ipotesi di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, obbligazioni tributarie;

previsto dall'articolo 4 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome dovute in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra n. 68;

comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, dell'abitazione principale e dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati e di aree Rilevato che:

con d.c.c. n. 5 del 23.04.2016;

TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 9.09.2014 e ss.mm.ii. e successivamente modificato con d.c.c. n. 15 del 27.09.2014, con d.c.c. n. 09 del 03.07.2015 e

**Richiamato** il regolamento comunale per la disciplina della I.U.C., nella componente delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali;

**Dato atto**, pertanto, che viene prorogato anche per tutto il 2018 il blocco degli aumenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissenso, ai sensi degli articoli 246 e seguenti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza disposizioni di cui all'art.1 comma 26 della legge 208/2015 che recita: "26. Al fine di contenere 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018), che ha prorogato anche per il 2018 le febbraio 2017, n. 19, e, successivamente, dall' art. 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 13, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall' art. Visto l'art. 1 comma 26 della legge n. 208 del 28/12/2015 (modificata dall' art. 1,

Descrizione aliquota	Alliquota
Alliquota di base	7,60
Abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	4,00
Immobili produttivi gruppo catastale D	7,60
Aree fabbricabili	7,60

Dato atto che:  
 - in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 09.09.2014, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2014, confermate con d.c.c. n. 13 del 31.07.2015, confermate con d.c.c. n. 12 del 01.06.2016, confermate con d.c.c. n. 10 del 24.04.2017, sono le seguenti:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2018 (€)
Polizia Locale	Stipendi e acquisto beni e servizi	38.522,00
Viabilità e circolazione	Stipendi e manutenzione	62.365,00
Pubblica illuminazione	Consumo e manutenzione	42.000,00
Verde pubblico	Manutenzione	

**RILEVATO** che in base all'art. 11 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2018, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, come da seguente elenco dettagliato, con indicazione dei relativi costi complessivi di riferimento;

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2014, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il 2018, l'aliquota massima non può eccedere il 2,0 per mille;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille, ai sensi dell'art. 1 comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 14/7/2013, l'imposta Municipale Propria non si applica;

- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;

- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

- le abitazioni principali e i terreni agricoli sono esenti dalla TASI;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2018, nella misura seguente:

- ALIQUOTA UNICA DELL'1 PER MILLE PER TUTTE LE CATEGORIE

CATASTALI;

- ALIQUOTA TASI PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALI di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 06/12/2001, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n.214 e ss.mm.ii. : UNO PER MILLE (1‰)

Visto l'art. 9-bis del D.L. 28.03.2014, n. 47, inserito dalla legge di conversione

23.05.2014, n. 80, intestato: "IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero";

Considerato che l'introduzione della predetta norma ha modificato l'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con l'inserimento dell'ottavo periodo che testualmente recita:

1. «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.»;

RITENUTO, altresì, di dover fissare per l'anno 2018, il pagamento con scadenza al 16

giugno per l'acconto e al 16 dicembre 2018 per il saldo, da effettuare con il mod. F24, con facoltà del contribuente di versare l'imposta annuale in unica soluzione entro il 16 giugno;

TENUTO CONTO che:

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo

Visto, altresì, l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempianti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

€ 15.000,00	Costo complessivo stimato TASI (A)
€ 142.887,00	Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)
€ 127.887,00	Differenza (B-A)
89,50%	Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B
11,73%	Percentuale di finanziamento dei costi con gettito TASI

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2018 ammonta ad € 15.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati con gettito TASI dell'11,73%, così determinata:

che a norma dell' art. 1, comma 708, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria, di cui al presente articolo, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Fattispecie immobiliare	Aliquota TASI 2018	Aliquota IMU 2018	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2016
Fabbricati a disp.	1%	7,60%	8,60%	10,60%
Abbitaz. Princip.	1%	4,00%	5,00%	6,00%
Aree fabbricabili	1%	7,60%	8,60%	10,60%

- per l'anno 2018, vengono confermate le stesse aliquote I.M.U. applicate per l'anno 2017;
- l'aliquota anzidetta rispetta tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:



Fiscali, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'imposta Unica Comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e degli artt. 5 e 7 del regolamento dei controlli interni, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile competente;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f) ;

### PROPONE

1. Di approvare per l'anno 2018 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2018	Aliquota IMU 2018	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2016
Fabbricati a disposizione	1%	7,60%	8,60%	10,60%
Abitaz. Princip.	1%	4,00%	5,00%	6,00%
Area fabbricabili	1%	7,60%	8,60%	10,60%
Altri immobili	1%	7,60%	8,60%	10,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 06.12.2001, n. 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n.214 e ss.mm.ii.	1%	Non dovuta a norma dell'art.1, comma 708, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2014.	1%	1%

2. Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii.;

- il gettito del tributo è previsto in € 15.000,00 e consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari all'11,73%;
- 3. Di dare atto che sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- 4. Di dare atto che la TASI non è dovuta per l'anno 2018 per l'abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locata o data in comodato d'uso;
- 5. Di dare atto che per l'anno 2018 non sono previste detrazioni.
- 6. Di dare atto che per gli immobili locali a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.
- 7. Di stabilire per l'anno 2018 il pagamento con scadenza al 16 giugno per l'acconto e al 16 dicembre 2018 per il saldo, da effettuare con il mod. F24, con facoltà del contribuente di versare l'imposta annuale in unica soluzione entro il 16 giugno.
- 8. Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 9. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecuzione, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;
- 10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, in funzione dell'approvazione dello schema di bilancio 2018-2020.

21

ROSSI Giovanni  
 RIVERA Giuseppe  
 GALASSO Elisa  
 DI LUCIA Katia  
 DI LUCIA Giovanni  
 FARGNOLI Marcello

MIGNACCA Romano  
 ROSSI Crescenzo  
 MIGLIACCIO Giuseppe A  
 DE SIMONE Gino A  
 MARROCCO Massimo

Soggetta a Controllo

Immediatamente eseguibile

DELIBERA N.02 Seduta del 08-03-2018 *025/14/30*  
*24*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Gennaro Campitello

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Gennaro Campitello

Copia conforme all'originale.  
Sant'Andrea del Garigliano,

Sant'Andrea del Garigliano,

- per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267;
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24.03.2018:

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GENNARO CAMPITELLO

LI, 30 MAR 2018

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica:

- che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito [www.comune.santandreadelgarigliano.fr.it](http://www.comune.santandreadelgarigliano.fr.it) in data \_\_\_\_\_, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;

N. Reg. Pubbl. Albo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GENNARO CAMPITELLO

IL PRESIDENTE  
F.to Giovanni ROSSI

Letto, approvato e sottoscritto: